



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BERGAMO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

S.G.I. S.R.L.



DVYN0E

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	BERGAMO (BG) VIALE VITTORIO EMANUELE II 4 CAP 24121
Domicilio digitale/PEC	sgisoc@legalmail.it
Numero REA	BG - 332735
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02907680165
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02907680165 Data di iscrizione: 23/10/2001 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 17/10/2001
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMMOBILI E POTRA' INOLTRE EFFETTUARE L'ISTRUTTORIA E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI PRATICHE DI FINANZIAMENTO NELL'INTERESSE DI TERZI, LA GESTIONE DI GARANZIE IPOTECARIE E DI CREDITI IN
Poteri da statuto o da patti sociali	RIENTRA NEI POTERI DEL CONSIGLIO E, COME TALE DELEGABILI, LA NOMINA DI DIRETTORI E DI PROCURATORI, ANCHE GENERALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02907680165
del Registro delle Imprese di BERGAMO
Data iscrizione: 23/10/2001

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/10/2001

informazioni costitutive

Denominazione: S.G.I. S.R.L.
Data atto di costituzione: 17/10/2001

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2001
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMMOBILI E POTRA' INOLTRE EFFETTUARE L'ISTRUTTORIA E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI PRATICHE DI FINANZIAMENTO NELL'INTERESSE DI TERZI, LA GESTIONE DI GARANZIE IPOTECARIE E DI CREDITI IN GENERE.
POTRA' ANCHE GESTIRE DIRETTAMENTE O PER CONTO DI TERZI LE SEGUENTI ATTIVITA' DI SERVIZI:
-LA FORNITURA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI IN GENERE, CON SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE ALLA RACCOLTA, CLASSIFICAZIONE, ELABORAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA CONTABILITA' GENERALE E DEL PERSONALE, ALLE REGISTRAZIONI IVA E COMUNQUE DEI DATI INFORMATIVI RELATIVI AD OGNI SERVIZIO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E STATISTICO;
-LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA ORGANIZZATIVA, GESTIONALE E FINANZIARIA,;
LA FORNITURA DI SERVIZI DI DIAGNOSI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO, FINANZIARIO, GESTIONALE E ORGANIZZATIVO AZIENDALE;
-LA FORNITURA DI SERVIZI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI COSTI, BUDGETS E PIANI AZIENDALI.
ESSA PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, ECONOMICHE, FINANZIARIE E BANCARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI NECESSARIE E/O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; PUO' PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI, ED OGNI ALTRA GARANZIA, ANCHE REALE, A QUALSIASI TITOLO, NELL'INTERESSE DI TERZI MA SOLO A FAVORE DI BANCHE O DI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 107 DEL TESTO UNICO BANCARIO, PURCHE' CORRELATE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE NELLA SUA COMPLETEZZA, CON LE FORMALITA' DI CUI AL SECONDO CAPOVERSO DELL'ART. 15; PUO' ANCHE ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE PURCHE' NON IN VIA PREVALENTE E NON AI FINI DEL COLLOCAMENTO PRESSO IL PUBBLICO E, COMUNQUE, CON ESCLUSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' RISERVATE DI CUI ALL'ART. 106 D.L. N. 385/93 E ALL'ART. 1 L. 02.01.1991 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Poteri

poteri da statuto o da patti sociali

RIENTRA NEI POTERI DEL CONSIGLIO E, COME TALE DELEGABILI, LA NOMINA DI DIRETTORI E DI PROCURATORI, ANCHE GENERALI, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI CON I LIMITI PREVISTI DALL'ART. 2 DELLO STATUTO.
AL PRPRESIDENTE SPETTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA IN QUALUNQUE SEDE E GRADO. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PRESIEDE LE ASSEMBLEE.
IL CONSIGLIO PUO' ALTRESI' NOMINARE UN VICE PRESIDENTE E DELEGARE IN TUTTO O IN PARTE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI, ANCHE CON QUALIFICA DI CONSIGLIERI DELEGATI.
IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE LE FUNZIONI COME SOPRA A LUI SPETTANTI VENGONO ASSUNTE - SE NOMINATO - DAL VICE PRESIDENTE E, SE NON NOMINATO, DAL CONSIGLIERE DELEGATO PIU' ANZIANO DI ETA'.
AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI, PUO' ESSERE ATTRIBUITA ANCHE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA IN QUALUNQUE SEDE E GRADO, CON FIRMA LIBERA, ESCLUSO SOLO IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI NON PERTINENTI ALL'OGGETTO SOCIALE.
LA ASSEMBLEA HA FACOLTA' DI NOMINARE UN PRESIDENTE ONORARIO.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

**modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito**

CON DELIBERA DEL 11.04.2013 REP. 141072/55843 NOTAIO GIOVANNI VACIRCA:
- MODIFICA DELL'ART. 19 (ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI)
DELLO STATUTO SOCIALE.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2013 - Statuto completo

glio, il presente atto e' stato pubblicato mediante lettura che ho dato, alla parte, che lo approva.

Sottoscritto alle ore diciotto e quindici (18,15).

Firmato: Dario Della Volta.

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

Allegato "B" all'atto n. 141072/55843 di repertorio del 11 aprile 2013

STATUTO

Art. 1 - denominazione e sede

Il presente statuto regola la societa' a responsabilita' limitata denominata
" S.G.I. SRL ".

Essa ha sede nel comune di Bergamo.

L'organo amministrativo ha facolta' di istituire e sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze, nonche' trasferire l'indirizzo sociale nell'ambito del comune predetto; spetta ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie, anche all'estero, o il trasferimento della sede in un comune diverso.

Art. 2 - durata

La durata della societa' e' fissata fino al 31.12.2050.

Art. 3 - domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la societa', e' quello che risulta dai libri sociali.

E' onere dei soci e dei componenti gli Organi sociali comunicare alla Societa', ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo "e-mail" ed ogni loro successiva variazione.

Art. 4 - oggetto sociale

La societa' ha per oggetto l'amministrazione e la gestione di immobili e potra' inoltre effettuare l'istruttoria e la gestione amministrativa di pratiche di finanziamento nell'interesse di terzi, la gestione di garanzie ipotecarie e di crediti in genere.

Potra' anche gestire direttamente o per conto di terzi le seguenti attivita' di servizi:

- la fornitura di servizi amministrativi in genere, con svolgimento di attivita' connesse alla raccolta, classificazione, elaborazione dei dati relativi alla contabilita' generale e del personale, alle registrazioni IVA e comunque dei dati informativi relativi ad ogni servizio amministrativo, contabile e statistico;

- la fornitura di servizi di consulenza organizzativa, gestionale e finanziaria; la fornitura di servizi di diagnosi, pianificazione e controllo economico, finanziario, gestionale e organizzativo aziendale;

- la fornitura di servizi connessi alle attivita' di controllo dei costi, budgets e piani aziendali.

Essa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie e bancarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; puo' prestare avalli, fideiussioni, ed ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, nell'interesse di terzi ma solo a favore di banche o di altri intermediari finanziari di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario, purché correlate al raggiungimento dell'oggetto sociale nella sua completezza, con le formalita' di cui al secondo capoverso dell'art. 15; puo' anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese purché non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico e, comunque, con esclusione di tutte le attivita' riservate di cui all'art. 106 D.L. n. 385/93 e all'art. 1 L.

02.01.1991 n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 - capitale

Il capitale sociale e' di Euro 300.000 (trecentomila) euro suddiviso ai sensi di legge. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della societa'; la delibera di aumento del capitale sociale indica le modalita' di conferimento; in mancanza il conferimento deve farsi in denaro.

I diritti dei sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 6 - partecipazioni

Ogni partecipazione e' divisibile e cedibile anche parzialmente, salve le limitazioni previste nel presente statuto. La rappresentanza delle partecipazioni in comproprietà, o sottoposte a pegno o usufrutto, e' regolata ai sensi di legge.

Art. 7 - diritto di opzione

Sulle quote di capitale in aumento spetta ai soci il diritto di sottoscrizione da esercitarsi in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali possedute ("diritto di opzione"), conformemente a quanto previsto dalla legge, e secondo le eventuali modalita' risultanti dalla decisione di aumento del capitale. Sulle partecipazioni non optate spetta agli altri soci il diritto di opzione da esercitarsi con le medesime modalita' di cui sopra.

E' facolta' dei soci di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo il caso di riduzione del capitale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge (art. 2482-ter c.c.); in tale ultima circostanza spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473, co. 1, c.c..

Art. 8 - trasferimento delle partecipazioni, prelazione e gradimento

A) Trasferimento delle partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e anche i diritti di sottoscrizione alla stessa correlati.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella piu' ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. Se la natura del negozio non prevede un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquistano le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, determinata dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

L'intestazione a societa' fiduciarie o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non e' soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro soci, non e' legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non puo' alienare le partecipazioni con effetto verso la societa'.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili solo a favore:

- a) del coniuge di un socio;
- b) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;
- c) di societa' controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di societa'.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

B) Prelazione.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalita' del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, specificatamente il prezzo e le modalita' di pagamento. L'organo amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunica l'offerta agli altri soci, che devono esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalita':

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione deve essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo ha comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di piu' soci, la partecipazione offerta spetta ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto gia' socio, anche ad esso e' riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalita' indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intende concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente e' obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella "denuntiatio".

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente, tuttavia il socio, se l'ipotesi gli e' piu' favorevole, puo' esercitare la prelazione anche per un prezzo pari al valore della partecipazione quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, rettificato mediante rivalutazione dei cespiti societari, compreso il computo dell'avviamento commerciale. In caso di dissenso tra le parti, il prezzo della vendita e' determinato da un arbitratore nominato dal

Presidente del Tribunale competente per il Registro delle Imprese presso cui la società è iscritta, su istanza della parte più diligente.

La determinazione del prezzo compiuta dall'arbitratore è vincolante sia per la parte alienante che per la parte acquirente, purché non superi in eccesso o in difetto del venti per cento (20%) il prezzo originariamente indicato. Se lo supera in difetto il cedente può recedere dall'offerta accollandosi i costi dell'arbitrato. Se lo supera in eccesso gli acquirenti possono recedere accollandosi i costi dell'arbitrato.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offerta; nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione deve considerarsi efficacemente esercitata solo se ha ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta o il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente è libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza la procedura della prelazione deve essere ripetuta. Il trasferimento è tuttavia inefficace nei confronti della società, fino a quando non è inviato, all'organo amministrativo, copia della documentazione relativa al contratto di cessione della partecipazione, o altra scrittura equivalente, pienamente conforme nel prezzo e nelle condizioni all'offerta scritta e documentata, a suo tempo trasmessa dal socio cedente, ai fini dell'esercizio della prelazione.

L'organo amministrativo comunica ai soci di aver ricevuto detta documentazione entro quindici giorni dalla ricezione della medesima, con i relativi esiti.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche nell'ipotesi di trasferimento della nuda proprietà della partecipazione; non spetta nel caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui sia ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi mutamento di detta partecipazione di controllo che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso l'organo amministrativo della società socia della presente società (o suoi aventi causa) è obbligato a offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle azioni o dei diritti di sua titolarità entro 60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, la società socia o i suoi aventi causa sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle azioni o dei diritti di cui avrebbe dovuto essere fatta l'offerta.

C) Gradimento.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e/o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci.

Al riguardo la comunicazione inviata dal socio offerente a mezzo lettera raccomandata, per consentire agli altri soci l'esercizio della prelazione, vale anche quale richiesta di gradimento; per l'ipotesi di costituzione di diritti reali o di garanzia, il socio deve specificare anche gli accordi inerenti il diritto di voto.

I soci decidono con le maggioranze previste nel presente statuto. Nel calcolo delle maggioranze non è computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

L'organo amministrativo deve comunicare, con lettera raccomandata, al socio, la decisione sul gradimento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento. Qualora al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso ed il socio puo' trasferire la partecipazione, salvo l'esercizio della prelazione secondo la procedura prima descritta.

Qualora il gradimento venga negato compete al socio il diritto di recesso.

Il gradimento non e' richiesto nel caso di trasferimento della partecipazione ai soggetti di cui al presente articolo, punto A), punti a), b) e c).

D) trasferimento mortis causa.

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, e' disciplinato dagli artt. 2284-2289 c.c., con le seguenti precisazioni:

- la societa' puo' essere continuata, anche con uno, piu' o tutti gli eredi e/o legatari del defunto;

- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applicano le disposizioni relative al recesso (art. 2473, co. 3 e 4 c.c.). Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione sono assunte dagli eredi e, in caso di mancata comunicazione da parte di questi ultimi all'organo amministrativo entro sette mesi dalla morte del socio, dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le decisioni dei soci, non computandosi la partecipazione del socio defunto.

Art. 9 - recesso

Ha diritto di recedere dalla societa', ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della societa', la fusione e la scissione della societa', la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, l'eliminazione di una causa di recesso, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della societa' o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, co. 3 c.c., e le modifiche dell'atto costitutivo introduttive o soppressive della clausola compromissoria.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione – o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori – oppure entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

La liquidazione della partecipazione del socio receduto avviene con le modalita' ed i criteri previsti dall'art. 2473, co. 3 e 4 c.c., a meno che le parti con decisione unanime intendano ricorrere alla clausola compromissoria di cui al successivo articolo 22.

Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Societa' revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.

Art. 10 - decisioni dei soci - competenze e modalita'

A) Decisioni dei soci.

Salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni dei soci

e del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non e' soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio o amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione e' adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di piu' documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza del capitale sociale o degli amministratori.

Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nei rispettivi libri delle decisioni; la relativa documentazione e' conservata dalla Societa'.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2 c.c., e comunque:

- a) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- b) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime.
- c. L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- d. La nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo con le relative attribuzioni di poteri;
- e. La nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;
- f. La nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non e' necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel Registro delle Imprese.

B) Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano oggetto le materie indicate nel presente articolo lett. da a) a f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale sociale; l'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione l'assemblea e' validamente costituita e le decisioni sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale presente.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Devono essere computate nel quorum costitutivo, ma non devono essere computate nel quorum deliberativo, le quote per le quali non puo' essere e-

esercitato il diritto di voto e le quote per le quali il diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi.

C) diritto di voto e socio moroso.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 11 - delibere assembleari

A) convocazione dell'assemblea.

L'assemblea e' convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilita' di tutti gli amministratori o di loro inattivita', l'assemblea puo' essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale.

L'assemblea e' convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione puo' essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

B) assemblea totalitaria.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori o i sindaci, se nominati, qualora non partecipino all'assemblea, devono rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della societa', nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

C) intervento in assemblea e deleghe.

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci.

I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla societa', consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

D) presidenza.

L'assemblea e' presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore piu' anziano; in caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea nomina, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il presidente e il segretario, anche non socio, e, occorrendo, due scrutatori, anche non soci. Al presidente competono i poteri ordinatori e di verifica di cui all'art. 2479-bis n. 4 c.c..

E) mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea puo' svolgersi anche con gli intervenuti presenti in piu' luoghi, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci. In tal caso, e' ne-

cessario che sia consentito:

- a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

F) verbale.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 12 - amministrazione

La societa' puo' essere alternativamente amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o piu' membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;
- c) da due o piu' amministratori con poteri disgiunti o congiunti, anche per singole materie, secondo quanto determinato all'atto della nomina.

La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 c.c..

Salvo diversa delibera assembleare, almeno uno dei membri del Consiglio deve essere scelto tra professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti della provincia ove ha sede la societa'.

In caso di nomina di pluralita' di amministratori senza l'indicazione al momento della nomina del metodo di amministrazione s'intende che gli stessi formano il consiglio di amministrazione.

L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilita' e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c..

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci al momento della nomina.

Art. 13 - consiglio di amministrazione

Quando l'amministrazione e' affidata ad un consiglio, questo elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; puo' eleggere un vice presidente, designare uno o piu' amministratori delegati e puo' nominare un segretario, anche estraneo al consiglio. Il presidente del

consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

In caso di consiglio composto da due membri, decade l'intero organo se vi è disaccordo sulla revoca del consigliere delegato.

Le decisioni del consiglio sono assunte con deliberazione collegiale.

Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.

Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - amministrazione congiuntiva o disgiuntiva

In sede di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente.

In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che l'altro amministratore voglia compiere. Persistendo il disaccordo, ciascun amministratore ha la facoltà di sottoporre la controversia alla decisione dei soci di cui al precedente art. 10.

Art. 15 - poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 10 del presente statuto. Eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo devono risultare nell'atto di nomina, impregiudicate le inderogabili competenze di legge.

Le delibere attinenti il rilascio di fidejussioni devono essere assunte con voto favorevole della totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo.

Art. 16 - rappresentanza sociale

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società'.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società' spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più' amministratori, la rappresentanza della società' spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti, in sede di nomina, i poteri di amministrazione.

Art. 17 - compenso agli amministratori

L'assemblea stabilisce l'ammontare del compenso spettante agli amministratori in misura fissa o attribuendo una partecipazione agli utili o in altro modo determinato dall'assemblea stessa. L'assemblea inoltre può' deliberare accantonamenti per indennità' di fine rapporto.

Art. 18 - direzione

L'organo amministrativo può' nominare anche per singoli affari, dirigenti e direttori tecnici, determinando a priori compensi, modalità' e termini delle prestazioni, e può' ad essi conferire procure per singoli affari, o per gruppi di affari, e procure institorie.

Art. 19 - organo di controllo e revisione legale dei conti

L'organo di controllo della società' può essere costituito, a scelta dei soci, da un sindaco unico o da un collegio sindacale oppure da un revisore legale.

Lo svolgimento delle riunioni del collegio sindacale è disciplinato dalle norme previste nel presente statuto per le riunioni del consiglio di amministrazione mediante metodo collegiale, e come queste possono essere tenute anche in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci.

I soci decidono se affidare la revisione legale dei conti all'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. Nel silenzio la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

Il compenso annuale per l'attività svolta dall'organo di controllo e/o dal revisore legale ovvero dalla società di revisione cui è affidata la revisione legale dei conti deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 20 - bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila il bilancio ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio e' presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società', lo richiedano, il bilancio può' essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Sugli utili netti risultanti dal bilancio e' dedotto il cinque per cento (5%) da assegnare alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; i rimanenti utili sono destinati secondo le decisioni dei

soci.

La societa' potra' acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 21 - scioglimento

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della societa', l'assemblea nomina uno o piu' liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2489 c.c., salve le eventuali specificazioni di cui all'art. 2487 c.c..

Art. 22 - clausola compromissoria

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali e all'attuazione del rapporto associativo, tra soci, ovvero tra soci e societa', ovvero controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, se nominati, nonche' quelle promosse nei loro confronti, e aventi ad oggetto la validita' delle delibere assembleari, e salve le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e' devoluta ad uno arbitro o tre arbitri nominati, su istanza della parte piu' diligente, dal presidente della Camera Arbitrale presso la camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della societa', su istanza della parte piu' diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale e' rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

La sede dell'arbitrato e' presso il domicilio dell'arbitro.

Nel caso in cui l'arbitro nominato o uno degli gli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sara' sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della societa'.

L'arbitro o il collegio arbitrale decide, determinando anche le formalita' di procedura e le modalita' di ripartizione delle spese dell'arbitrato, entro novanta giorni dalla sua costituzione, ritualmente secondo diritto.

La presente clausola e' disciplinata, anche per eventuali sue modifiche o soppressioni, dall'art. 34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 23 - disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto in ordine alle norme di organizzazione, funzionamento e scioglimento della societa', le parti richiamano l'applicazione delle norme del codice civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Dario Della Volta.

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU
SUPPORTO CARTACEO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22. COMMA 2.
D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI RE-
GISTRAZIONE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DE-
CRETO 22.02.2007 MEDIANTE M.U.I.